



Sindaco

Prot. 702

Ordinanza n. 4/2023 del 16/05/2023

IL SINDACO

- Premesso che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono stati programmati eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti ed elevato afflusso di pubblico sul territorio comunale;
- Rilevato che nel periodo estivo si registra un notevole incremento di consumo di bevande in area pubblica in contenitori di vetro, con contestuale abbandono dei medesimi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- Accertato che spesso i contenitori in vetro contenenti bevande vengono abbandonati sulla pubblica via e sulle spiagge libere, anche rotti, creando situazioni pregiudizievoli per il decoro urbano nonché pericolose per la pubblica incolumità, prestandosi tali contenitori ad essere utilizzati come oggetti contundenti;
- Verificato che il fenomeno dell'abbandono di contenitori in vetro di bevande tende ad intensificarsi nelle ore serali e notturne;
- Rilevato che tra le condotte accertate anche gli eccessi nel consumo di alcolici provocano concreti problemi di ordine pubblico, che pongono, quindi, a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, vista tra l'altro la presenza nell'area in questione di diverse attività commerciali dedite anche alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono diventare strumenti di offesa se lasciati incustoditi, in frantumi e/o usati in modo improprio;
- Valutato pertanto necessaria, per la corrente stagione estiva, l'adozione di misure di sicurezza urbana, dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia, in linea più generale, la tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto urbano;
- Ritenuto, per ragioni tutela della salute e per garantire la sicurezza urbana, di dover evitare possibili pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti;
- Considerato che la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni illustrati e la conseguente attesa elevazione del livello di vivibilità e di sicurezza delle aree oggetto del presente provvedimento costituisce elemento rivestente carattere prioritario invocato da innumerevoli categorie di cittadini (residenti, commercianti ecc.);
- Rilevata la necessità di intervenire urgentemente ai sensi dell'art 54 comma 4 TUEL in ordine alle aree in argomento mediante un provvedimento, contingibile e urgente, al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione in materia di incolumità pubblica, nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (abusivismo, illecita occupazione di spazi pubblici, di violenza) anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti nelle medesime aree urbana;

VISTI

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

- il d.lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 54 del d.lgs n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge n. 132/2018;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell'interno;
- lo statuto Comunale ed i relativi regolamenti;

ORDINA

Per motivi di tutela della sicurezza urbana, su tutto il territorio comunale, dal 1 giugno 2023 e fino al 30 settembre 2023 dalle ore 22.00 di ciascun giorno fino alle ore 08.00 del giorno successivo:

- E' vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere di tutte quelle forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (es. bar, ristoranti, distributori automatici, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di genere alimentari, etc. etc.);
- E' vietato il consumo e/o trasporto e/o abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o alluminio ovvero in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- E' consentita la somministrazione e/o consumo delle bevande in contenitori in vetro o alluminio solo all'interno del locale del pubblico esercizio;
- Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

DISPONE

- Che la presente ordinanza , preventivamente comunicata al signor Prefetto della Provincia di Savona, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- Sia pubblicata sull'albo pretorio dell'ente e sul relativo sito istituzionale del Comune di Albissola Marina;
- Che sia trasmessa:
 - Al Questore della Provincia di Savona
 - Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona
 - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona;
 - Alla Stazione Carabinieri di Albisola Superiore;
 - Al Comando di Polizia Locale di Albissola Marina.

La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.

DA' ATTO che

- Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 secondo la procedura prevista dalla legge n. 689 del 24/11/1981;
- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato;
- Che l'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P., qualora applicabile.

AVVISA che

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni ai sensi e nei modi di cui al D.Leg.vo 104/2010 (codice del processo amministrativo) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Responsabile del procedimento in oggetto è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Andrea CATAPANO.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Comando di Polizia Locale di Albissola Marina in Piazza del Popolo n. 12.

Domicilio digitale: comunealbissolamarina@legalmail.it

Il Sindaco

Gianluca Nasuti



